

CITTA' DI MOLFETTA

**PROVINCIA DI BARI**  
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

**N. 12**

**del 28.1.2005**

**O G G E T T O**

Approvazione atto di transazione stragiudiziale per definizione pendenze economiche derivanti dalla esecuzione delle sentenze n.709/04 e n.710/04 rese dal Tribunale di Trani sul contenzioso espropriativi "Curci-Lisena c/ Comune di Molfetta".

L'anno duemilacinque, il giorno ventotto del mese di gennaio nella Casa Comunale, legalmente convocata, si è riunita la Giunta comunale nelle persone dei Signori:

Sig.	MINERVINI	Tommaso	- SINDACO	- Assente
Dott.	MAGARELLI	Mauro G.ppe	- ASSESSORE	- Presente
Sig.	VISAGGIO	Francesco	- ASSESSORE	- Assente
Dott.	BRATTOLI	Mauro	- ASSESSORE	- Assente
Avv.	UVA	Pietro	- ASSESSORE	- Presente
Sig.	AMATO	Giuseppe	- ASSESSORE	- Presente
Dott.	TAMMACCO	Saverio	- ASSESSORE	- Presente
Sig.	CANTATORE	Mauro	- ASSESSORE	- Presente
Dott.	MEZZINA	Maria	- ASSESSORE	- Assente
Sig.	NAPPI	Francesco S.	- ASSESSORE	- Presente
Sig.	MANGIARANO	Francesco	- ASSESSORE	- Presente

Presiede: **Dott. Mauro G. Magarelli – Vice Sindaco**

Vi è l'assistenza del **Segretario Generale, dott. Carlo Lentini Graziano**

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Publicata l'11.2.2005

## LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- Con atto di citazione notificato in data 27 gennaio 1994 Curci Maddalena, Lisena Cosimo e Lisena Giuseppe, costoro nella qualità di eredi di Lisena Pasquale, nonché Lisena Francesca e Lisena Giovanni, deducendo di essere comproprietari di suoli siti nel Comune di Molfetta, in catasto alla partita 15303, foglio 17, particella 185, dalla estensione di mq. 5678, dei quali il Comune con decreto n. 444 del 14 dicembre 1984 aveva disposto l'occupazione temporanea e d'urgenza ai fini della realizzazione di costruzioni per l'edilizia economica e popolare; deducendo inoltre che, malgrado nel decreto fossero stati fissati termini, di cui al decreto di occupazione n. 230 del 18.02.1985, successivamente prorogati per legge, per la realizzazione dell'opera pubblica e malgrado l'effettivo completamento dei lavori il definitivo decreto di espropriazione non era intervenuto prima della scadenza fissata, sì che le aree risultavano irreversibilmente trasformate; essi pertanto convennero l'Ente dinanzi al Tribunale di Trani per sentirlo condannare al risarcimento del danno da cosiddetta occupazione acquisitiva con riferimento al valore venale dei suoli, alla indennità per l'occupazione di urgenza, con rivalutazione e interessi, nonché al risarcimento dei danni da provare in corso di causa;
- Con atto di citazione notificato sempre in data 27 gennaio 1994 Curci Maddalena, Lisena Cosimo e Lisena Giuseppe, nella qualità di eredi di Lisena Pasquale, deducendo di essere comproprietari di suoli siti nel comune di Molfetta, in catasto alla partita 16158, foglio 9, particella 1962, della estensione di mq. 983, su parte dei quali per la minore superficie di mq. 508,31 il Comune con la delibera n. 15044 del 31 luglio 1985 aveva disposto l'occupazione temporanea e d'urgenza ai fini della realizzazione di un edificio scolastico da adibire ad Istituto Professionale per il Commercio; deducendo inoltre che, malgrado nel decreto fosse stato fissato il termine di cinque anni dall'approvazione del progetto di variante al P.R.G. per la conversione in espropriazione o bonaria acquisizione e malgrado le successive proroghe disposte per legge, il definitivo decreto di espropriazione non era intervenuto prima della scadenza fissata, sì che le aree risultavano irreversibilmente trasformate; essi pertanto convennero l'Ente dinanzi al Tribunale di Trani per sentirlo condannare al risarcimento del danno da cosiddetta occupazione acquisitiva con riferimento al valore venale dei suoli, all'indennità per l'occupazione di urgenza, con rivalutazione e interessi, nonché al risarcimento dei danni da provare in corso di causa;
- Con deliberazioni n. 179 e n. 180 del 24.02.1994 la Giunta Comunale si costituì affidando il patrocinio del Comune all'Avv. Lorenzo Ciliento di Bari;

- con sentenze n. 709 e 710 del 21.05.2004, entrambe notificate al difensore del Comune Avv. Ciliento in data 13.10.2004, il Tribunale di Trani ha condannato l'Ente a pagare, nel primo caso, la somma di € 24.582,06 più rivalutazione montaria, più interessi legali sulla somma annualmente rivalutata dal 15.10.1994 al soddisfo, più un importo pari agli interessi legali sulla precitata somma dal 16.10.1985 al 15.10.1994, più gli interessi legali su quest'ultima somma dal 16.10.1994 al soddisfo; a pagare, nel secondo caso, la somma di € 423.268,70 più rivalutazione monetaria, più interessi legali sulla somma annualmente rivalutata dal 30.06.1994 al soddisfo, più un importo pari agli interessi legali sulla precitata somma di € 423.268,70 dal 01.07.1985 al 30.06.1994, più gli interessi legali su quest'ultima somma dal 01.07.1994 al soddisfo; a pagare in entrambi i casi le spese processuali;
- Con deliberazione n. 451 del 12.11.2004 la Giunta comunale ha deciso di non appellare le sentenze che, pertanto, sono passate in giudicato;
- Considerato che fra le parti è intervenuta volontà di definire bonariamente le pendenze economiche derivanti dalla esecuzione delle sentenze, essendo interesse della controparte di avere certezza dei tempi del pagamento da parte dell'Ente ed essendo nell'interesse dell'Ente evitare il lievitare dei costi, ed essendo interesse di entrambi di evitare le lungaggini e gli oneri delle azioni esecutive;
- Preso atto che i costi derivanti dalle sentenze, complessivamente e cumulativamente, ammontano in:
  - € 729.123,33 (sorte capitale)
  - € 122.458,51 (rivalutazione monetaria all'11.11.2004)
  - € 401.600,86 (interessi legali all'11.11.2004)
  - € 31.270,70 (spese processuali)
  - € 44.496,30 (registrazione sentenza)
  - € 1.328.949,70 (totale)
 di cui € 82.681,11 per l'I.P.C. ed € 1.246.268,59 per il 2° P.d.Z.
- emersa la volontà delle parti di definire bonariamente le pendenze economiche come sopra calcolate secondo le modalità che così si sintetizzano:
- la controparte blocca la decorrenza della rivalutazione monetaria e degli interessi legali alla data dell'11 novembre 2004;
- l'Ente procederà a pagare la complessiva somma di € 1.328.949,70 alla seguenti scadenze:
  - a) € 68.068,98 (pari alle indennità provvisorie a suo tempo depositate presso la Cassa DD.PP.) in tempi rapidi non appena svincolate;
  - b) € 250.000,00 entro il 31 gennaio 2005;
  - c) € 1.010.880,72 entro il 31 gennaio 2006, ad espletamento della procedura di riconoscimento debiti fuori bilancio;
- Vista la bozza di atto di transazione stragiudiziale;

- Ritenuto di approvare tale bozza, essendo di tutta evidenza la convenienza per l'Ente di bloccare il decorso della rivalutazione monetaria e degli interessi legali alla data dell'11 novembre 2004, con un risparmio economico che si può calcolare approssimativamente in circa 31.000 € semplicemente protraendo il pagamento della somma di € 1.010.880,72 dall'11.11.2004 al 31.01.2006;
- Acquisiti i pareri favorevoli ai sensi dell'art.49, comma 1° del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lvo 18.08.2000, n.267, per quanto di competenza, dal Responsabile dell'Unità Autonoma Affari Legali sulla regolarità tecnica e dal Dirigente del Settore Economico Finanziario sulla regolarità contabile;
- Visto il T.U. EE.LL. approvato con D.L.vo 18.8.2000 n. 267;
- Visto il vigente Statuto Comunale;

Con voti unanimi favorevoli, espressi nei modi e termini di legge:

#### DELIBERA

- 1) per le ragioni di cui in narrativa, di approvare la bozza di atto di transazione stragiudiziale per la definizione delle pendenze economiche derivanti dalla esecuzione delle sentenze n. 709/04 e n. 710/04 rese dal Tribunale di Trani sul contenzioso espropriativo "Curci-Lisena c/ Comune di Molfetta" il cui testo viene allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale.
- 2) di demandare al Sindaco la sottoscrizione della stipulanda transazione, ad avvenuta esecutività del presente provvedimento.
- 3) Di autorizzare l'ufficio competente del Settore Territorio a procedere allo svincolo delle somme depositate presso la Cassa DD.PP. a titolo di indennità provvisoria di esproprio, secondo le procedure di legge.
- 4) di dare atto che, ai sensi dell'art.9 del Regolamento Comunale, approvato dal C.C. con delibera n.168 del 13.11.1996, responsabile del presente procedimento è il Dr. Pasquale la Forgia.
- 5) di trasmettere la presente deliberazione all'Ufficio Legale ed al Dirigente del Settore Territorio, competenti per gli ulteriori adempimenti di rito.